



Delibera della Giunta Regionale n. 303 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "ASILO INFANTILE", IN BAIA E LATINA. PROPOSTA DI ESTINZIONE E COMMISSARIAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a) l'ente "Asilo Infantile", in Baia e Latina, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

b) il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza alla delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) la disciplina recata dal decreto delegato, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale della Regione, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;

d) a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001, è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

e) ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della legge n. 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate da consigli di amministrazione strutturati a termini degli statuti delle singole Istituzioni dai quali vanno desunte le norme che determinano la durata dei mandati dei collegi amministrativi e individuano i soggetti titolari del potere di nomina dei membri che li compongono;

f) per disposizione dell'articolo 10 dello statuto, l'IPAB "Asilo Infantile" è amministrata da un consiglio amministrativo composto dal presidente e da due consiglieri nominati dalla Confraternita di S. Sebastiano e Cappelle annesse e da due membri nominati dal Comune di Baia e Latina che durano in carica quattro anni;

g) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo ex articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Regione provvede alla emissione dei provvedimenti costitutivi degli organi di amministrazione delle IIPPAB, alla stregua degli atti di nomina dei singoli membri dei collegi assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere;

visto il decreto presidenziale n. 459 del 28/07/2006 di costituzione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Asilo Infantile", in Baia e Latina;

rilevato che il consiglio di amministrazione dell'IPAB in parola è decaduto per cessazione del periodo di proroga previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e dalle disposizioni della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 in materia di proroga degli organi amministrativi;

considerato che i soggetti titolari, per disposizione statutaria dell'IPAB, del potere di nomina dei singoli membri del consiglio di amministrazione, benché sollecitati, non hanno comunicato i provvedimenti di nomina dei membri di rispettiva spettanza, prodromici del provvedimento di costituzione del collegio amministrativo;

constatata la impossibilità di ricostituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB;

considerato, altresì, che:

a) l'IPAB "Asilo Infantile" è inattiva nel campo sociale e non è in grado di conseguire lo scopo statutario;

b) l'Istituzione in parola non ha comunicato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale;

c) nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;

rilevato che il D.Lgs. 207/2001 prevede lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti;

ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984;

acclarato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle II.PP.A.B.;

ravvisata la necessità di disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione e ai fini degli adempimenti di competenza delle amministrazioni delle IIPPAB funzionali alla dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. n. 14/1984, la gestione commissariale dell'IPAB "Asilo Infantile", in Baia e Latina, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

considerato che:

a) la determinazione di disporre la gestione commissariale dell'IPAB trova la sua fonte normativa nella legge 6972/1890, transitoriamente applicabile, e nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi delle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la reggenza temporanea delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;

b) la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce della riforma, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle IIPPAB;

c) la cessazione del periodo di proroga del consiglio di amministrazione uscente costituisce, in maniera esaustiva, il presupposto del provvedimento di commissariamento dell'Istituzione;

visto l'articolo 48 della legge 6972/1890 secondo cui i commissari nominati in sostituzione degli ordinari organi amministrativi durano in carica non più di sei mesi se l'Istituzione interessa Comuni di una sola Provincia e non più di un anno se interessa più Province o Comuni di diverse Province;

ritenuto che sussistono le motivazioni e i presupposti giuridici che giustificano la emissione del provvedimento di commissariamento dell'IPAB "Asilo Infantile", in Baia e Latina;

ritenuto di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi al consiglio di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. 14/1984;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario imputabile all'IPAB ex articolo 48 della legge 6972/1890, ovvero agli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione;

ritenuto di determinare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, in €. 780/00 (€. settecentottanta/00) il compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario straordinario;

preso atto dell'invio, a mezzo raccomandata a.r., della comunicazione prot. n. 2010.0793456 del 04/10/2010 ai soggetti interessati di avvio del procedimento di commissariamento ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di proporre la estinzione dell'IPAB "Asilo Infantile", in Baia e Latina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e realizzare le attività previste nello statuto.
2. Di disporre la gestione commissariale dell'IPAB "Asilo Infantile", in Baia e Latina, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emissione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Di rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto dell'Istituzione.

4. Di conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Di determinare in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB ovvero a carico del bilancio degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Di inviare la presente deliberazione agli enti destinatari dei beni e del personale dell'IPAB per il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della prefata L.R. n. 14/1984.
8. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.